

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 71° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 1 settembre 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 2017, n. 17.

Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano pag. 2

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 2017, n. 17.

Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

2. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale e al segretario del libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche *online*, nell'albo pretorio del libero Consorzio comunale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il Presidente del libero Consorzio comunale è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.

2. Le spese relative al presente articolo a carico della Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2018-2019 nel capitolo 190515, Missione 1, Programma 7.

Art. 2.

Elezione diretta del Sindaco metropolitano

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

Elezione del Sindaco metropolitano

1. L'elezione del Sindaco metropolitano è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

2. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al segretario della Città metropolitana, ai segretari dei comuni che ne fanno parte ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche *online*, nell'albo pretorio della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, contestualmente all'elezione del Consiglio metropolitano. Sono eleggibili alla carica di Sindaco metropolitano i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il Sindaco metropolitano è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.

2. Le spese relative al presente articolo a carico della Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2018-2019 nel capitolo 190515, Missione 1, Programma 7.

COPIA
NON

Art. 3.

Elezione diretta del Consiglio del libero Consorzio comunale

1. All'articolo 7 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

- a) diciotto componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;
- b) venticinque componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18. Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 6.”.

Art. 4.

Elezione diretta del Consiglio metropolitano

1. All'articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:

“5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) trenta componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
- b) trentasei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18. Il Consiglio metropolitano è eletto contestualmente all'elezione diretta del Sindaco metropolitano.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15

COPIA
NON

aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

8. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana e al segretario della Città metropolitana ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana nonché, anche *online*, nell'albo pretorio della Città metropolitana entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 5.

Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Sindaco e del Consiglio metropolitano

1. All'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 3 dopo le parole “del Presidente del libero Consorzio comunale” sono inserite le parole “e del Sindaco metropolitano”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3 le parole “, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto,” sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole “Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale ovvero del Consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.”;

d) al comma 4 dopo le parole “di Presidente del libero Consorzio comunale” sono inserite le parole “e di Sindaco metropolitano” e dopo le parole “a Presidente del libero Consorzio comunale” sono inserite le parole “ed a Sindaco metropolitano”;

e) al comma 4 bis le parole “, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto” sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole “Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.”;

f) al comma 4 quater sono apportate le seguenti modifiche:

COPIA
NON

1) sono inserite, all'inizio, le parole "La scheda per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale ovvero del Sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.";

2) le parole "in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana" sono sostituite dalle parole "Ai fini dell'elezione il territorio del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è ripartito in due o più collegi corrispondenti ai collegi per l'elezione del Consiglio provinciale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. I seggi spettanti al Consiglio del libero Consorzio comunale ed al Consiglio metropolitano sono attribuiti ad ogni collegio in proporzione alla popolazione legale residente nel collegio, con il sistema dei maggiori resti.";

3) le parole da "Ciascun elettore esprime un voto" fino a "riportati da ciascuna di esse." sono sostituite dalle parole "Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Nell'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Nell'elezione del Consiglio metropolitano l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco metropolitano.";

4) dopo le parole "ciascuna lista", ovunque ricorrano, sono inserite le parole "o gruppo di liste" e le parole "il posto è attribuito alla lista" sono sostituite dalle parole "il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste";

5) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Nell'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.";

g) il comma 4 quinquies è sostituito dai seguenti:

“4 quinquies. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi nell’intero territorio del libero Consorzio comunale ovvero della Città metropolitana. Al fine della determinazione del quoziente elettorale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.

4 sexies. Nell’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio è assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4 quater. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Presidente del libero Consorzio comunale ovvero al Sindaco metropolitano eletto è attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.”;

h) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

i) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

“a) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi del comma 4 quater;

a bis) procede all’assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei collegi ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;”;

2) alla lettera b) le parole “ponderata” e “ponderati” sono soppresse;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) procede alle relative proclamazioni.”;

l) al comma 12 le parole “, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana,” e la parola “ponderata” ed il secondo periodo sono soppressi;

m) il comma 15 è soppresso.

Art. 6.

Indennità di carica

1. L’articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

COPIA TRATTA
NON VALIDA

“Art. 20.

Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta

1. Al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano è attribuita un'indennità pari a quella spettante al sindaco del comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Città metropolitana.

2. I componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimborsi agli amministratori locali di cui all'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli incarichi di componente dell'Assemblea del libero Consorzio comunale e della Conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.

4. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo rimangono a carico dei rispettivi enti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Art. 7.

Abrogazioni e modifiche

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del Presidente del libero Consorzio comunale si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio del libero Consorzio comunale.”;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 *Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano* - 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del Sindaco metropolitano si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano e del nuovo Consiglio metropolitano.

2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano, le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano.”;

d) all'articolo 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

COPIA
NON
VALIDA

“1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Sindaco metropolitano, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.”;

e) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Art. 51 *Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta* - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2017.

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

CROCETTA

LANTIERI

COPIA TRATTA DAL SI
NON VALIDA PER LA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, comma 1, lettera c); art. 7, comma 1, lettera e):

La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 agosto 2015, n. 32, S.O. n. 26.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 7 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consiglio del libero Consorzio comunale.* - 1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) diciotto componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) venticinque componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18. Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 6.

7. (comma sostituito dai commi 5 e 6)

8. (comma sostituito dai commi 5 e 6).

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consiglio metropolitano.* - 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) trenta componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) trentasei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18. Il Consiglio metropolitano è eletto contestualmente all'elezione diretta del Sindaco metropolitano.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

8. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana e al segretario della Città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, nell'albo pretorio della Città metropolitana entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

8-bis. (comma sostituito dal comma 9)

9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m):

L'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere che si annotano, risulta il seguente:

«*Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana.* - 1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del sindaco metropolitano nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

2. (comma soppresso)

3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del sindaco metropolitano (parole soppresse) sono presentate dalle ore 8.00 del ventesimo giorno alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale ovvero del Consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale e di Sindaco metropolitano. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale ed a sindaco metropolitano sono scritti nelle schede di votazione.

4-bis. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (parole soppresse). Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

4-ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4-bis è inammissibile.

4-quater. La scheda per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale ovvero del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Ai fini dell'elezione il territorio del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è ripartito in due o più collegi corrispondenti ai collegi per l'elezione del Consiglio provinciale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. I seggi spettanti al Consiglio del libero Consorzio comunale ed al Consiglio metropolitano sono attribuiti ad ogni collegio in proporzione alla popolazione legale residente nel collegio, con il sistema dei maggiori resti. Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Nell'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Nell'elezione del Consiglio metropolitano l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco metropolitano. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

4 quinquies. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi nell'intero territorio del libero Consorzio comunale ovvero della Città metropolitana. Al fine della determinazione del quoziente elettorale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4 sexies. Nell'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio è assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4 quater. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Presidente del libero Consorzio comunale ovvero al sindaco metropolitano eletto è attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.

5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione, (periodo soppresso)

6. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, e da un segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue.

8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;

b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;

c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;

d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;

e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia.

9. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.

11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi del comma 4 quater;

a bis) procede all'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei collegi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

b) determina la cifra individuale (parola soppressa) dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza (parola soppressa);

c) procede alle relative proclamazioni.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa (parole sopresse) sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale (parola soppressa). (periodo soppresso)

13. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale.

15. (comma soppresso).

Nota all'art. 5, comma 1:

Per la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." vedi nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 1, lettera a):

L'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera che si annota, risulta il seguente:

«Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. - 1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.

2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.

3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. (periodo soppresso)

4. Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.

5. Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane coincidono con quelle delle corrispondenti province regionali.».

Nota all'art. 7, comma 1, lettera b):

L'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera che si annota, risulta il seguente:

«Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. - 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del Presidente del libero Consorzio comunale si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio del libero Consorzio comunale.

2. Fino all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. [comma soppresso]

Nota all'art. 7, comma 1, lettera c):

Per la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." vedi nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1; art. 6, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 1, lettera d):

L'articolo 19 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera che si annota, risulta il seguente:

«Durata, decadenza e cessazione degli organi. - 1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Sindaco metropolitano, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

2. (comma sostituito dal comma 1)

3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 7, comma 1, lettera e):

Per la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." vedi nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, comma 1, lettera c).

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1307

«Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cascio S., Cordaro, Ruggirello, Anselmo, Coltraro, Currenti, Di Giacinto, Germanà, La Rocca Ruvolo, Lo Giudice, Milazzo G., Panepinto, Rinaldi, D'Agostino e Fontana, il 24 marzo 2017.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 24 marzo 2017 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 303 del 20 giugno 2017).

Disegno di legge n. 1282: 'Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione diretta degli organi.'. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Figuccia, il 13 gennaio 2017. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 13 gennaio 2017 (abbinato nella seduta n. 303 del 20 giugno 2017).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 302 del 28 marzo 2017, 303 del 20 giugno 2017, 304 del 27 giugno 2017, 306 del 4 luglio 2017 e 307 dell'11 luglio 2017.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 307 dell'11 luglio 2017.

Relatore: Francesco Rinaldi.

Rinviato in Commissione dalla Presidenza dell'Assemblea il 19 luglio 2017.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 308 del 25 luglio 2017.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 308 del 25 luglio 2017.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 414 dell'1 agosto 2017.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 309 del 2 agosto 2017.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 309 del 2 agosto 2017.

Relatore: Francesco Rinaldi.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 444 del 2 agosto 2017, n. 446 dell'8 agosto 2017 e n. 448 del 10 agosto 2017.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 448 del 10 agosto 2017.

(2017.34.2136)072